

# Interreg



Cofinanziato  
dall'Unione Europea  
Co-funded by  
the European Union

## Italia - Malta

**Regolamento del Comitato di Sorveglianza**

Approvato dal Comitato di Sorveglianza il 30/052023

## Art. 1 – Quadro Normativo

Gli Stati membri Italia e Malta, in accordo con la Regione Siciliana - Autorità di Gestione del Programma - in seguito alle consultazioni con le Autorità partecipanti al Programma ed in conformità con

- Il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
- La Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (d'ora in poi *Regolamento RDC*) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (d'ora in poi *Regolamento INTERREG*) recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- La Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9624 final del 13.12.2022 che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Malta" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Malta CCI 2021TC16RFCB035;
- La Nota ARES(2023) 408020 del 19/01/2023 della CE "*Partnership during the implementation of Interreg programmes in the 2021-2027 programming period*" con la quale sono state fornite alle Autorità di Gestione dei programmi INTERREG ulteriori chiarimenti ed indicazioni in merito alla costituzione dei CdS del programmi;

hanno stabilito di istituire, nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027, un Comitato di Sorveglianza (d'ora in poi CdS) competente per l'attuazione del Programma Interreg VI-A Italia-Malta.

In linea con la base giuridica prima richiamata, qui di seguito vengono stabiliti il mandato ed il regolamento del CdS.

\*\*\*

## Art. 2 – Membri

- I. Come previsto nella sezione 4 del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Malta, il CdS è composto da membri italiani e maltesi, con 8 aventi diritto di voto per ogni Stato Membro, e il suo regolamento interno dovrà assicurare un processo decisionale efficiente. L'Autorità di Gestione (d'ora in poi AdG) consulta, invita e informa i rappresentanti delle parti sociali e locali dei territori che

partecipano alle riunioni del CdS, anche in qualità di osservatori, e fornisce entro 10 giorni a tutti i rappresentanti del CdS tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, dando seguito alle decisioni e alle raccomandazioni di quest'ultimo.

- II. Il CdS è istituito in conformità con gli articoli 28 e 29 del Regolamento INTERREG.
- III. Il CdS è composto da rappresentanti per ogni Paese partecipante tenendo conto di una rappresentanza equilibrata tra le autorità di livello nazionale o regionale, come indicato nell'articolo 29 (1) del Regolamento INTERREG. Qui di seguito le amministrazioni per rispettivo paese i cui rappresentanti (membri effettivi e supplenti) dispongono di un **diritto di voto**:

#### Per la Repubblica Italiana

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione
2. Agenzia per la Coesione Territoriale
3. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
4. Ministero delle Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - I.G.R.U.E.
5. Dipartimento della Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana
6. Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana
7. Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative della Regione Siciliana
8. Associazione dei Comuni Siciliani - ANCI SICILIA

#### Per la Repubblica di Malta

1. Ministry responsible for EU Funds - Funds and Programmes Division
  2. Strategy and Implementation Division within the ministry responsible for European Funds
  3. Ministry responsible for finance and employment
  4. National Commission for the Promotion of Equality
  5. Commission for the Rights of Persons with Disability
  6. Human Rights Directorate
  7. Ministry responsible for the Environment
  8. Local Councils' Association
  9. Civil Society Committee within the Malta Council for Economic and Social Development
- IV. In conformità con l'articolo 29 (1) (c) del Regolamento INTERREG e l'articolo 8 del Regolamento RDC alle riunioni del CdS partecipano anche le autorità pubbliche regionali, urbane e locali le parti economiche e sociali, le organizzazioni di ricerca e le università e gli organismi competenti in rappresentanza della società civile, assicurando al contempo i principi di principi di parità di trattamento, proporzionalità e prevenzione dei conflitti di interesse. Qui si seguito le Autorità per rispettivo paese i cui rappresentanti (membri effettivi e supplenti) partecipano alle riunioni **senza il diritto di voto**:

#### Per la Repubblica Italiana

1. AdG FESR Sicilia 2021-2027
2. AdG INTERREG VI A Italia-Tunisia
3. AdG FSE+ Regione Siciliana
4. AdG PSR Sicilia 2021-2027
5. Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Sicilia
6. Conferenza dei Rettori delle Università italiane – Regione Siciliana
7. Organizzazioni non governative

8. Organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione

#### Per la Repubblica di Malta

1. Managing Authority of the respective OP ERDF 2021-2027
  2. Managing Authority of the CAP SP 2023-2027
  3. Malta Chamber of Commerce, Enterprise, and Industry
  4. Gozo Business Chamber representing the Gozo Regional Committee/ The Permanent Secretary responsible for Gozo
  5. Ministry responsible for Education
- V. La Commissione Europea parteciperà, inoltre, con funzione consultiva e senza diritto di voto. Altri enti, come l'Autorità di Audit, possono partecipare in qualità di osservatori.
- VI. La Presidenza del Comitato può inoltre invitare:
- Soggetti/autorità secondo il principio delle parti interessate pertinenti, in relazione all'uso previsto dei fondi che contribuiscono al programma (obiettivi politici e gruppi destinatari);
  - esperti per la trattazione di temi specifici.
  - il valutatore indipendente del Programma;
- VII. In caso d'impossibilità a partecipare il membro titolare può delegare per iscritto i suoi poteri ad un sostituto. La delega è circoscritta ad una specifica riunione e deve essere inviata al Presidente del CdS e all'AdG almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa;
- VIII. L'AdG deve essere prontamente informata per iscritto e prima dello svolgimento delle riunioni, di eventuali sostituzioni dei rappresentanti dei componenti del CdS.

#### Art. 3 – Compiti

- I. Il CdS è l'organo decisionale del Programma Interreg VI A Italia-Malta incaricato di esaminare l'efficacia complessiva, la qualità e la coerenza dell'attuazione delle azioni per raggiungere gli obiettivi fissati nel programma di cooperazione. Il CdS avvierà le sue attività dal momento dell'insediamento fino alla chiusura del Programma.
- II. Come previsto dal Regolamento INTERREG (articoli 22, 28, 29 e 30)

##### Il CdS **esamina:**

1. progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei suoi target intermedi e target finali;
2. tutte le questioni che incidono sulla performance del programma INTERREG e le misure adottate per farvi fronte;
3. i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle osservazioni;
4. l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
5. i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica;
6. i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari;

##### **e approva:**

7. la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento Interreg, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e del Regolamento RDC;
8. la selezione e modifica delle operazioni solo nel caso in cui tale funzione non sia delegata al Comitato Direttivo;
9. il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;
10. le eventuali proposte di modifica del programma avanzate dall'AdG, compreso un trasferimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5;
11. la relazione finale in materia di performance.

#### **Art. 4 - Processo decisionale e quorum**

- I. Il CdS dovrà impegnarsi nell'applicare finché possibile il metodo del consenso.
- II. Il CdS è regolarmente riunito quando almeno 8 dei componenti effettivi (4 per ogni Stato Membro), con diritto di voto, sono presenti alla riunione anche attraverso la modalità web conference. La verifica del numero legale dei membri votanti viene effettuata dal Presidente all'inizio della riunione e prima di prendere ogni decisione sui punti all'ordine del giorno.
- III. Se il quorum non è raggiunto, la riunione del CdS viene rinviata con una nuova convocazione recante il medesimo ordine del giorno e la specificazione che nessun quorum sarà richiesto.

#### **Art. 5 – Presidenza**

- I. Il CdS sarà presieduto alternativamente, nell'ordine, dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione (o da un suo delegato) e dal Direttore Generale del Funds and Programmes Division, (o da un suo delegato). I periodi di presidenza avranno ciascuno la durata di un anno di calendario fino alla conclusione del programma INTERREG VI – A Italia-Malta.
- II. Il presidente di turno:
  - coordina gli incontri del CdS;
  - stabilisce gli ordini del giorno provvisori e definitivi;
  - assolve ai propri obblighi nel corso delle riunioni (per es. dichiara l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta, verifica il raggiungimento del numero legale dei presenti per lo svolgimento delle riunioni, modera la discussione, concede la parola, annuncia le decisioni, garantisce che i punti all'ordine del giorno siano discussi).
  - in casi eccezionali e motivati può disporre la convocazione urgente del CdS, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.
- III. In virtù del presente Regolamento, il presidente controlla la regolarità dei procedimenti e assume la responsabilità del corretto funzionamento del CdS.
- IV. Il Presidente può sospendere i dibattiti, in casi debitamente giustificati.
- V. La decisione del Presidente è determinante in qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente regolamento.

#### **Art. 6 – Segreteria del CdS**

- I. Le funzioni di segreteria del CdS saranno svolte dal Segretariato Congiunto (d'ora in poi SC).

- II. Le responsabilità del SC includono:
- a) predisposizione della documentazione scritta utile all'organizzazione e allo svolgimento delle riunioni,
  - b) redazione dei verbali delle riunioni;
  - c) risposta a richieste di informazioni sulle attività del CdS avanzate dai componenti del Comitato, sia in formato elettronico che cartaceo.

#### **Art. 7 - Riunioni**

- I. Il CdS si riunisce almeno una volta all'anno e in aggiunta, su richiesta scritta e motivata dell'AdG e/o di un solo membro effettivo del CdS al Presidente di turno.
- II. Le riunioni del CdS non sono pubbliche e hanno carattere riservato. Le riunioni possono essere organizzate in presenza e/o attraverso videoconferenza nel caso in cui venga fatta esplicita richiesta.
- III. Il Presidente di turno convoca la riunione, con il supporto del SC per posta elettronica almeno quindici (15) giorni di calendario prima della data prevista per la riunione. Nella convocazione indica l'ordine del giorno proposto, la data, il luogo di riunione, l'orario stimato di inizio e fine dei lavori. Il Presidente di turno può proporre di inserire nuovi punti all'ordine del giorno anche in apertura di seduta, qualora le circostanze lo richiedessero.

Dopo la notifica dell'ordine del giorno, i componenti hanno cinque giorni lavorativi per proporre l'inserimento di nuovi argomenti da includere sotto la voce "*varie ed eventuali*", tramite richiesta da inviare al Segretariato.

- IV. I documenti relativi all'ordine del giorno devono essere trasmessi, per posta elettronica, ai componenti del CdS al più tardi di dieci (10) giorni di calendario prima della data prevista per la riunione. La documentazione relativa ad eventuali nuovi argomenti proposti dai componenti del CdS o a situazioni eccezionali valutate dal Presidente può essere inviata al più tardi di cinque (5) giorni lavorativi prima della riunione.

#### **Art. 8 - Regime linguistico**

- I. Le lingue ufficiali del CdS sono l'italiano e l'inglese.
- II. Al fine di garantire l'efficienza delle comunicazioni, sarà garantita, su apposita richiesta la traduzione simultanea delle lingue Inglese e Italiana. Il servizio di interpretariato simultaneo sarà finanziato con i fondi dell'assistenza tecnica.

#### **Art. 9 - Verbali**

- I. Al termine della riunione del CdS, il SC fornirà una sintesi scritta delle decisioni adottate dal CdS che sarà consegnata a tutti i partecipanti e che sarà pubblicata nei siti di riferimento del programma;
- II. Entro quindici (15) giorni di calendario successivi alla data della riunione del CdS, il SC invierà, per posta elettronica a tutti i membri del CdS il verbale della riunione redatto in lingua italiana e inglese, comprensivo della sintesi scritta delle decisioni adottate e dei pareri dei membri con funzione consultiva nonché la lista dei partecipanti;

- III. Il verbale si intenderà approvato se, entro i dieci (10) giorni di calendario successivi dalla data di trasmissione del verbale, nessun membro del CdS avrà sollevato osservazioni scritte. Trascorso tale termine l'AdG invierà il verbale nella versione approvata.

#### **Art. 10 - Procedura di consultazione scritta**

- I. In qualsiasi momento, su richiesta di qualsiasi membro votante del CdS o qualora il Presidente di turno lo ritenga necessario, il CdS può adottare le decisioni con procedura scritta. Il CdS può decidere a mezzo di procedura scritta avviata dall'AdG tramite il SC. I membri del CdS possono esprimere la loro posizione per iscritto a mezzo e-mail, entro e non oltre quindici (15) giorni di calendario successivi alla data di ricezione della comunicazione dall'AdG. Se non pervengono commenti, si assumerà che i componenti sono favorevoli alla proposta. Trascorso il termine di quindici giorni la procedura scritta verrà chiusa dall'AdG tramite il SC dando anche conto di eventuali osservazioni pervenute.
- II. Nei casi ritenuti particolarmente urgenti, su proposta dell'AdG, la procedura scritta potrà essere chiusa, entro il termine di sette (7) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione, dando anche conto di eventuali osservazioni pervenute. Se non pervengono commenti, si assumerà che i componenti sono favorevoli alla proposta.

#### **Art. 11 - Imparzialità**

- I. In relazione ai compiti del CdS stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento, deve essere garantito che qualsiasi valutazione e/o decisione del CdS sia esente da pregiudizi e non sia influenzata da interessi di parte di qualsivoglia membro del Comitato stesso. I membri del CdS devono evitare qualsiasi conflitto d'interessi, reale o potenziale. I membri con diritto di voto sono pertanto tenuti a firmare una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi prima di ogni riunione. Inoltre, essi non possono trattare questioni di cui sono direttamente o indirettamente interessati. Le discussioni e la votazione si svolgono senza la presenza dei membri del Comitato che hanno dichiarato un interesse personale su tali questioni.
- II. Ogni membro si impegna, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e nel più breve tempo possibile, a informare il presidente del CdS di qualsiasi conflitto d'interessi, reale o potenziale, in cui possa essere direttamente o indirettamente coinvolto. Al verificarsi di tale conflitto, il/i membro/i interessato/i si impegna/no a:
- astenersi dal partecipare a discussioni e votazioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione delle operazioni e, più in generale, qualsiasi argomento che potrebbe portare ad una situazione di conflitto d'interessi;
  - non richiedere o divulgare documenti relativi alla materia in questione.

#### **Art. 12 – Comitato Direttivo**

- I. Ai sensi degli Artt. 22 e 28 del Regolamento INTERREG, il CdS può istituire un Comitato Direttivo (CD) che agisca sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. La composizione del CD rispetterà il principio di una rappresentanza equilibrata tra le autorità competenti dell'area di cooperazione come indicato nell'articolo 29 (1) del Regolamento INTERREG.

- II. Il CD ha un proprio Regolamento interno che previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto, i meccanismi di funzionamento e le norme di partecipazione alle riunioni.
- III. I regolamento del CD è approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### **Art. 13 – Segretariato Congiunto**

- I. L'attività di segreteria del CdS sarà svolta dal SC in linea con l'articolo 46 del Regolamento Interreg.
- II. Per quanto concerne l'assistenza al CdS, il SC assolve ai seguenti compiti:
  - predispone della documentazione utile all'organizzazione e allo svolgimento delle riunioni;
  - organizza le sedute del CdS (comunicazione, informazione, contatti con i partecipanti, invio e distribuzione dei documenti, il verbale ed eventuali altri resoconti sommari delle riunioni e la sintesi delle decisioni assunte, etc.);
  - assiste il presidente del CdS nelle sue funzioni.

#### **Art. 14 – Gruppi di lavoro**

- I. Il CdS può istituire dei gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del CdS, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso. Gli esiti dei lavori sono in seguito riportati al CdS ai fini della relativa approvazione, ove necessario.

#### **Art. 15 – Approvazione e modifiche**

- I. Il presente Regolamento è approvato dal CdS in occasione della sua prima seduta mediante il consenso. Le disposizioni del Regolamento sono efficaci per il periodo di validità del Programma.
- II. Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta scritta, formulata al Presidente di turno da un membro effettivo del CdS. La modifica proposta può essere approvata durante la prima seduta utile del CdS o anche mediante procedura di consultazione scritta.

#### **Art. 16 – Trasparenza e comunicazione**

- I. In linea con l'Articolo 28 par. 4 del Regolamento Interreg e in accordo con la strategia di comunicazione del programma, il CdS garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, il SC dietro indicazione del Presidente del CdS, provvederà a pubblicare la sintesi delle decisioni assunte dal CdS;
- II. Il responsabile della comunicazione di cui all'articolo 48 del Regolamento RDC informa il CdS regolarmente sulle attività informative e pubblicitarie svolte;
- III. L'AdG ai sensi dell'Art. 38 comma 4 del Regolamento RDC pubblica il regolamento interno del CdS sul sito del programma;
- IV. L'AdG ai sensi dell'Art. 29 comma 2 del Regolamento INTERREG pubblica sul sito del programma l'elenco dei membri del CdS.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

- I. Il presente Regolamento, viene redatto in lingua italiana e inglese e vale sino alla data di conclusione del programma INTERREG VI – A Italia–Malta in linea con l’Art. 15.
- II. Tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento è disciplinato dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9624 final del 13.12.2022 che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Malta", nonché dalle disposizioni del Regolamento RDC Reg. (UE) 2021/1060 e del Regolamento INTERREG (UE) 2021/1059.